



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 7881,8661/I/CPGT

Delibera n. 1038/2026

Il Consiglio nella seduta dell'08.09.2026, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere **Cosimo Maria FERRI**;

richiamata la delibera consiliare n. 838 del 07/07/2026 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 08/07/2026 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 3 Giudici presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna**;

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA	[SEDE PRESCELTA in caso di CGT II con sedi staccate a bando]
FREGNANI LORELLA	VPS	CGT I BOLOGNA	249	GIUDICE	SEDE CENTRALE
RIZZIERI ALESSANDRO	VPS	CGT I ROVIGO	356 (GIU)	GIUDICE	SEDE CENTRALE

vista la risoluzione **n. 6 del 10/12/2024**, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione in via non esclusiva presso le **Corti di Giustizia Tributaria** diverse da quella di organica appartenenza;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

A) dei nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria;

B) degli eventuali allegati alle istanze, prodotti dai candidati;

considerato che la richiamata risoluzione n. 6 del 10/12/2024, per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, ha stabilito il "**Limite del numero di incarichi**" il quale è fissato di norma in **4 (quattro)**, inteso come **numero complessivo** delle applicazioni interne ed esterne, prevedendo che il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione);

tenuto conto che i candidati:



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- provenienti da Corti di grado diverso da quello della sede richiedente le applicazioni;
- richiedenti riduzioni di carico rispetto agli altri componenti del collegio;
- partecipanti per una qualifica inferiore a quella di titolarità;
- sanzionati disciplinarmente nel quinquennio;
- che nell'ultimo anno non abbiano depositato almeno il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni;
- richiedenti di svolgere solo udienze nella modalità da remoto,

possono essere valutati solo in subordine e secondo i criteri di cui al punto 5 della Ris. n. 6/2024;

rilevato che tutti i candidati **hanno** dichiarato di essere disponibili a partecipare senza la riduzione del carico di lavoro rispetto agli altri componenti della sede di applicazione;

constatato, inoltre, che tutti i candidati hanno dichiarato di essere disponibili a partecipare alle udienze in presenza;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi **è pari a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dal punto 5 della Ris. N. 6/2024 e che, pertanto, vengono applicati i seguenti candidati: dott.ri **FREGNANI Lorella** e **RIZZIERI Alessandro**;

richiamata la delibera n. 838/2026, con la quale è stata autorizzata, in via eccezionale e nelle more dell'espletamento della presente procedura di interpello, la proroga dell'applicazione non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna** dei seguenti componenti: **dott.ri FREGNANI Lorella e BRIGANTE Roberto Antonio**;

ritenuto doversi provvedere in questa sede alla cessazione delle anzidette applicazioni non esclusive, da fissarsi dal giorno della decorrenza delle applicazioni disposte all'esito della presente procedura;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92 e ss.mm.ii;

vista la Risoluzione Consiliare n. 6 del 10/12/2024;

DELIBERA



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- la cessazione dell'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, a decorrere dal 23 settembre 2026** dei seguenti componenti: dott.ri **FREGNANI Lorella e BRIGANTE Roberto Antonio**;
- l'applicazione in via non esclusiva presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado **dell'Emilia-Romagna, a decorrere dal 23 settembre 2026** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA	[SEDE DI APPLICAZIONE in caso di CGT II con sedi staccate a bando]
FREGNANI LORELLA	GIUDICE	BOLOGNA	SEDE CENTRALE
RIZZIERI ALESSANDRO	GIUDICE	ROVIGO	SEDE CENTRALE

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Il Presidente, prima di effettuare eventuali applicazioni interne ad altre sezioni dei componenti assegnati con la presente delibera, avrà cura di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni in essere, interne ed esterne e in tutte le sedi ove ognuno presta servizio, onde non superare il massimo previsto dalla Risoluzione n. 6/2024.

DISPONE

La pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

della Giustizia Tributaria, www.giustizia-tributaria.it, nella sezione “PUBBLICITA’ LEGALE” e nella sezione “INTERPELLI”.

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria – Direzione Normativa Affari Giuridici e Magistrati**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessata;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessato;
- alla Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna** invitandola a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione dei giudici applicati;

LA PRESIDENTE
Firmatario1